



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

Dipartimento Amministrativo e Tecnico

U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche

Piazzale Giovanni delle Bande Nere 11 – 40026 Imola (BO)

GARA	14/2015
CIG	Z7414396B7

**“Servizio di rivendita giornali e riviste nell’edicola interna
all’Ospedale Civile di Imola”**

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO

Responsabile del Procedimento: dott. Ing. Domenico Alessandro Faiello

Verifica Amministrativa: D.ssa Paola Bandini

IL Direttore U.O.P.T.I.
Dr. Ing. D. Alessandro Faiello

CAPITOLATO SPECIALE/SCHEMA-CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RIVENDITA DI GIORNALI E RIVISTE PRESSO L'EDICOLA INTERNA ALL'OSPEDALE CIVILE DI IMOLA - CIG Z7414396B7

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso la U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche dell'Azienda USL di Imola, sito in Imola – P.le Giovanni dalle Bende Nere ,11

FRA

L'Azienda USL di Imola - C.F. 90000900374 - nella persona del Dirigente Responsabile dell'U.O.P.T.I. Dr. Ing. Domenico Alessandro Faiello nato a Friburgo (Svizzera) il 28.08.1967 delegato in forza della deliberazione n.329 del 31.05.2001 e successive modificazioni.

E

La ditta _____ con sede in _____
C.F./P.IVA _____ nella persona del Legale Rappresentante Sig. _____ nato a _____ (BO) il _____ e residente a _____ Via _____

PREMESSO CHE:

- Con determinazione del Direttore UOPTI n. TI/____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta gara mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di Rivendita di giornali e riviste presso l'edicola interna all' Ospedale Civile di Imola ai sensi dell'art. 55, comma 5 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per la durata di sei anni e per un importo annuo a base di gara pari a € 6.650,00 (IVA e rimborso spese esclusi);
- Con determinazione del Direttore UOPTI n. _____ del _____ il servizio di Rivendita di giornali e riviste presso l'edicola interna all'Ospedale Civile di Imola è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta _____ con sede in _____ al prezzo di € _____ pari ad un rialzo del _____ sull'importo annuo a base di gara per il periodo dal _____ al _____

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

- Il Dr. Ing. Domenico Alessandro Faiello, in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda USL di Imola, che legalmente rappresenta, concede in gestione al Sig. _____ che accetta, i locali destinati a edicola interna (il locale è da intendersi quello indicato nella planimetria allegata dell'Ospedale di Imola e concede alla medesimo Sig. _____, che pure accetta, la gestione del servizio di rivendita di giornali e riviste sotto osservanza dei patti e condizioni seguenti:

ART. 1 – OGGETTO E NATURA DELLA CONCESSIONE

Il contratto di cui all'oggetto, si deve intendere di natura prettamente pubblicitaria avente ad oggetto la concessione di rivendita di giornali e riviste e, su richiesta dell'Azienda USL, anche di francobolli, nell'edicola interna all'Ospedale Civile di Imola, nel locale appositamente adibito a tale uso, per il quale è richiesta la presentazione presso il SUAP del Comune di Imola di apposita SCIA.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione e' fissata in 72 (settantadue) mesi, con decorrenza a partire dal _____ e termine finale al _____.

La concessione, alla sua scadenza, potrà essere prorogata con atto espresso ed alle medesime condizioni in vigore, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL, per un ulteriore anno; diversamente, la concessione si intende cessata alla scadenza naturale senza necessità di formale disdetta.

La concessione potrà altresì essere prorogata, a discrezione dell'Amministrazione, per il periodo necessario all'espletamento di nuova procedura di gara, senza pregiudizio per il servizio svolto.

La concessione non potrà essere ceduta, neppure in parte, a terzi, senza il preventivo consenso dell'Amministrazione; il decesso del Concessionario o la contraenza di grave infermità che lo obblighi ad interrompere l'attività relativa alla gestione dell'edicola, comporta l'immediata risoluzione del contratto stesso.

Il Concessionario, qualora intendesse cessare la gestione prima della scadenza del termine contrattuale, dovrà dare apposita comunicazione scritta all'Azienda USL almeno 6 mesi prima e sarà tenuto comunque a proseguire la gestione per il tempo necessario all'Amministrazione di espletare nuova gara d'appalto, salvo il risarcimento alla medesima di ogni eventuale danno che l'interruzione anticipata le avrà causato.

ART. 3 – FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE

Nell'ambito dell'esercizio, il Concessionario dovrà svolgere l'attività di vendita di giornali, riviste, libri e francobolli; pertanto l'edicola dovrà funzionare per tutte le voci indicate nelle licenze esistenti e per quelle che, successivamente venissero ottenute e nome dell'Azienda USL.

L'aggiudicatario, al fine di poter iniziare l'attività, dovrà essere in regola con la normativa di settore e presentare presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Imola (SUAP) apposita SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività) in quanto l'attività di gestione dell'edicola è vincolata alla sede dell'Ospedale di Imola e non può essere trasferita in altra sede / zona.

ART. 4 – CANONE CONTRATTUALE – CAUZIONE DEFINITIVA

Il canone annuale per la concessione in parola, e' fissato nella misura risultante dal rialzo offerto dall'Aggiudicatario sul prezzo annuo a base d'asta pari a € 6.650,00 (IVA 22% e rimborso spese esclusi) **per un importo contrattuale di € _____/anno (IVA 22% e rimborso spese utenze esclusi).**

Tale canone sarà aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo verificatesi nell'anno precedente, in analogia a quanto previsto dall'art. 24 Legge 27.07.78 n. 392 sulle locazioni di immobili urbani.

Il pagamento del canone dovrà effettuarsi in rate mensili anticipate dietro emissione di apposita nota d'addebito da parte dell'Azienda USL e il Concessionario si obbliga a pagare in qualunque caso per intero il canone stabilito senza poterlo mai scomputare o diminuire, qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell'Amministrazione.

Il Concessionario dovrà versare una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto complessivo risultante dall'offerta presentata, mediante costituzione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, a garanzia della buona conservazione dei locali e della piena ed esatta osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 5 – ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna, con la sottoscrizione del presente capitolato/schema di contratto, a condurre l'esercizio usando e facendo usare dai propri codiuvanti, siano essi congiunti o terzi, la migliore diligenza possibile nella gestione dei locale e di quanto in esso contenuto, mantenendoli in perfette condizioni di funzionamento.

Sono a carico esclusivo del Concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria del locale oggetto del servizio in oggetto oltre alla fornitura di arredi ed accessori utili alla gestione del servizio.

Per quanto attiene agli arredi esistenti al momento dell'espletamento della presente gara, il Concessionario aggiudicatario potrà, a sua discrezione, utilizzarli in quanto ritenuti idonei, oppure rimuoverli a proprie spese.

Resta inteso che qualora il Concessionario aggiudicatario acquisti nuovi arredi e accessori, (la cui installazione dovrà sempre avvenire dietro parere favorevole degli organi tecnici dell'Amministrazione), questi potranno, al termine del contratto, essere eventualmente acquistati dal nuovo Concessionario, al prezzo di stima che sarà concordato tra le parti, senza alcun coinvolgimento né spese per l'Amministrazione oppure essere rimossi con oneri a carico del Concessionario uscente.

Gli eventuali danni al locale o a quant'altro sopra indicato, che venissero rilevati dall'Amministrazione, dovranno essere immediatamente risarciti alla medesima dal Concessionario stesso; in caso contrario, l'Amministrazione potrà senz'altro rivalersi, senza necessità di ulteriore consenso del Concessionario, sulla cauzione definitiva.

ART. 6 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di giudicare la qualità del servizio offerto, a proprio insindacabile giudizio, e di notificare al Concessionario le eventuali modifiche da apportare. Nel caso in cui il Concessionario non ottemperi, entro i termini stabiliti, alle suddette richieste, l'Amministrazione ha la facoltà di provvedere direttamente, senza che il Concessionario possa avanzare richieste di risarcimento.

Il servizio di rivendita dovrà avvenire solo all'interno del locale destinato ad edicola, salvo eventuale autorizzazione, rilasciata, su richiesta formale da parte del Concessionario, dalla U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche per la vendita di giornali e riviste direttamente nei reparti e sale d'attesa (autorizzazione revocabile insindacabilmente dalla stessa U.O.P.T.I senza che possano essere richiesti risarcimenti e/o oneri al Concedente).

Il Concessionario deve evitare che si facciano schiamazzi o rumori di alcun genere, in quanto l'esercizio deve essere condotto con ogni cura perché non ne derivi alcun nocumento alla quiete e al decoro proprio di una sede ospedaliera.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario ha inoltre l'obbligo di:

- tenere la massima pulizia nel locale, negli arredi, nelle suppellettili, nonché nell'immediata adiacenza del locale, e di non costituire deposito, nemmeno temporaneo, di recipienti e quant'altro nell'atrio antistante il locale;
- osservare tutte le disposizioni di carattere igienico-sanitario che gli venissero impartite dalla Direzione Sanitaria di presidio dell'Azienda USL,
- usare sempre e comunque massima cortesia nei confronti del pubblico.

ART. 8 – ORARIO DI APERTURA

L'esercizio rispetterà il seguente orario di apertura:

- dal lunedì al venerdì: 6.30/13.30 – 17.00/19.00
- sabato e festivi : 6.30/13.00 pomeriggio e festivi chiuso

Eventuali variazioni saranno concordate direttamente con la U.O.P.T.I., in relazione alle esigenze degli altri servizi dell'Ospedale, sotto l'osservanza delle disposizioni dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, fermo restando comunque, vista la connotazione di servizio pubblicamente utile, che dovrà essere garantita un'apertura sia mattutina che pomeridiana di tutti i giorni, festivi esclusi.

ART. 9 – ONERI FISCALI E SPESE DI GESTIONE

Il Concessionario dovrà provvedere al pagamento degli oneri fiscali e di tutte le spese comunque inerenti e conseguenti alla gestione dell'esercizio, tenendo sollevata e indenne l'Amministrazione da ogni onere, pagamento od obbligazione, sia nei confronti del fisco, che dei fornitori, di salariati o di terzi; in particolare, sono a carico del Concessionario le tasse di rinnovo delle autorizzazioni e/o licenze eventualmente dovute, nonché le spese di loro temporanea intestazione.

Il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per riscaldamento, fornitura di energia elettrica e acqua, relative ai locali adibiti ad edicola, avverrà forfettariamente nella misura iniziale di € 1.200,00/anno vale a dire € 100/mese a partire dal 1° mese di vigenza della concessione, e aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione, accertato dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente.

\\srvst0\uo\ptisrv\ARCHIVIO_UOPTI_SERVER\02_gare-proced\2015\014015pa_EDICOLA-OCN\documenti-gara\CapSpeciale_schemacontratto.doc

Pagina 4 di 6

U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
P.le G. Dalle Bande Nere, 11 – 40026 Imola (Bo)
Tel. 0542 604425 – Fax 0542 604405
e-mail. sat@ausl.imola.bo.it

Azienda USL di Imola
Via Amendola, 2 – 40026 Imola (Bo)
Tel. 0542 604145 – Fax 0542 604013
Partita IVA 00705271203 – C.F. 90000900374

Sono a totale carico del Concessionario le spese per la pulizia dei locali adibiti a edicola.

ART. 10 - PRESCRIZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA

IL Concessionario deve possedere, con riferimento alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, quale tra l'altro il D.Lgs 81/2008, il Registro degli infortuni e si impegna a rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro, e quanto indicato nel Documento Unico di Valutazione dei rischi compilato e sottoscritto dal Concessionario medesimo. E' fatto inoltre carico al Concessionario di stipulare apposita polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile e locativa per l'attività oggetto del presente contratto.

ART. 11 - OBBLIGO COMUNICAZIONE VARIAZIONI

Il Concessionario ha l'obbligo, durante il periodo di durata del servizio, di comunicare tempestivamente all'Azienda USL tutte le variazioni nel proprio assetto societario e/o organizzativo; l'Azienda USL, per contro, si riserva la facoltà di accettare le suddette modifiche, con provvedimento espresso; in caso contrario, essa potrà risolvere il contratto, con semplice avviso scritto, senza oneri per l'Ausl di Imola e senza alcun preavviso.

ART. 12 - SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto nè la cessione totale o parziale del contratto senza il preventivo benestare dell'Azienda USL.

ART. 13 - PENALITA' - CLAUSOLE DI RISOLUZIONE

Qualora il Concessionario non corrispondesse pienamente agli obblighi previsti nel presente contratto, ovvero si riscontrassero deficienze nel servizio, sarà facoltà dell'Azienda USL di recedere in qualsiasi momento dal contratto, restando a carico della Ditta il risarcimento di eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti all'Azienda U.S.L. a questo riguardo.

Il contratto è risolto in tronco "ipso-facto et jure" a solo giudizio dell'Azienda U.S.L. e con semplice comunicazione scritta, nei seguenti casi:

- 1) in caso di subappalto, cessione totale o parziale del contratto;
- 2) quando incorra in gravi negligenze ed inadempienze agli obblighi assunti tali da compromettere la regolarità del servizio, quali la mancata corresponsione del canone, interruzioni del servizio senza giustificato motivo, inosservanza delle norme di legge o di regolamento;
- 3) quando per la terza volta, anche non consecutiva durante il periodo contrattuale, l'Azienda U.S.L. abbia dovuto contestare al Concessionario l'esecuzione del servizio o l'abbia dovuta richiamare all'osservanza degli obblighi contrattuali in dipendenza di inconvenienti che, a suo insindacabile giudizio, si siano verificati.
- 4) in caso di fallimento, anche se seguito da concordato, da concordato preventivo o liquidazione dell'aggiudicatario o atti di sequestro o pignoramento.
- 5) Revoca da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni di legge rilasciate al Concessionario per l'espletamento del servizio.
- 6) Accertato mancato rispetto degli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del proprio personale dipendente.

Sarà inoltre facoltà dell'Amministrazione appaltante affidare ad altra Ditta l'esecuzione del servizio che il Concessionario non avesse eseguito in conformità agli obblighi contrattuali o che si fosse rifiutato di eseguire, ponendo a carico dello stesso le relative spese sostenute.

In caso di inadempienza di lieve entità, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, è facoltà della medesima applicare unilateralmente penalità da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 1.000,00 per ogni inadempienza.

In caso di gravi e ripetute inadempienze contestate per iscritto dall'Azienda U.S.L. alle quali il Concessionario non dovesse provvedere tempestivamente, ed in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione e le fatture non ancora liquidate, relativamente ai servizi oggetto di contestazione, verranno introitate dall'Azienda U.S.L. a titolo di penale, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Il Concessionario in tale caso non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite

ART. 14 – ULTERIORI PENALITA'

L'inosservanza delle obbligazioni previste dal presente Capitolato Speciale/Contatto, verranno debitamente segnalate dall'Amministrazione che impartirà anche i provvedimenti atti a rimuovere le irregolarità, salvo impregiudicato il diritto per l'Azienda USL di accertare ed essere risarcita da ogni eventuale danno, a suo insindacabile giudizio; il Concessionario dovrà a propria cura e spese, dare immediata esecuzione alle disposizioni impartite dall'Amministrazione; in caso contrario, l'Amministrazione provvederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno, nonché, a proprio insindacabile giudizio, alla revoca della concessione; l'Amministrazione procederà nello stesso modo, nel caso in cui si verifichi l'inosservanza delle disposizioni che verranno da Essa stessa impartite durante la vigenza contrattuale.

Art. 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI AUSL IMOLA

Codesta ditta, al momento della sottoscrizione del presente ordine/contratto dichiara di aver acquisito conoscenza del "Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda USL di Imola", pubblicato sul sito dell'Azienda USL di Imola <http://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6677> e di portarlo a conoscenza dei propri dipendenti che operano presso le sedi dell'AUSL di Imola, con l'impegno di vigilare sul rispetto del suddetto Codice e di adottare provvedimenti conseguenti a fronte di comportamenti non conformi.

Art. 16 - OBBLIGHI ANTICORRUZIONE A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga, per quanto compatibile con la natura del presente incarico, al rispetto degli obblighi di legalità e integrità enunciati dal Codice di Comportamento approvato con Deliberazione n. 2 del 31/01/2014, con particolare riferimento agli obblighi inerenti regali ed altre utilità, il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, l'utilizzo del materiale e dei beni dell'amministrazione, la trasparenza ed i rapporti con gli utenti e gli altri collaboratori. L'incaricato dichiara di aver ricevuto in copia i Codici e di averli sottoscritti. L'incaricato è inoltre consapevole del fatto che la violazione degli obblighi di legalità e di integrità derivanti dai Codici, se accertata con garanzia di contraddittorio, comporta la risoluzione del presente rapporto.

ART. 17 - ACCETTAZIONE

Il Concessionario aggiudicatario accetta tutte le clausole sopra riportate, nessuna esclusa, che pertanto devono intendersi ad ogni effetto efficaci a norma dell'art. 1341 del Cod. Civ. Per qualsiasi controversie che dovesse insorgere durante la vigenza della Concessione in oggetto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Concedente, per l'Ausl di Imola

Il Concessionario

Dott.Ing. D. Alessandro Faiello

Sig. _____